Decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222 (cd SCIA 2)

Si è concluso giovedì scorso, con l'approvazione in Consiglio dei Ministri, l'iter del decreto legislativo c.d. ***SCIA2*** che, in attuazione della delega contenuta nell'art. 5 della Legge Madia di riforma della PA, provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività soggette ai quattro regimi amministrativi dell'Autorizzazione, della SCIA, del Silenzio assenso e della Comunicazione.

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre scorso, entrerà in vigore l'11 dicembre prossimo.

Si tratta di un provvedimento di rilevante importanza che interviene in modo significativo sui procedimenti del settore del commercio e che, rispetto ai timori e ai rischi che si erano profilati all'inizio e nel corso dell'iter, grazie all'attività svolta dalla Confederazione in sede governativa e parlamentare, si presenta ora come un provvedimento largamente condivisibile.

In particolare viene:

1. **Scongiurato il passaggio da Autorizzazione a SCIA** per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle **Medie e Grandi strutture** e per **il commercio su area pubblica**, che pure rientravano tra le opzioni iniziali all'esame del Governo.
2. **Scongiurata la soppressione dell'obbligo di comunicazione** al comune competente per territorio **della cessazione dell'attività relativa ad esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita**: in questo modo viene salvaguardata l'attività di monitoraggio delle attività commerciali esistenti nel territorio, soprattutto nel caso di strutture con il maggior impatto (grandi strutture di vendita).
3. **Scongiurato il passaggio da Autorizzazione a SCIA per i procedimenti di apertura e/o trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, **nelle zone urbane** (che continueranno pertanto ad essere assoggettati agli specifici strumenti di programmazione settoriale attualmente vigenti).
4. Operata per la prima volta, per i **distributori automatici,** la distinzione tra avvio dell'attività economica e successiva installazione dei distributori stessi, limitando la SCIA al solo avvio dell'attività e assoggettando a mera comunicazione semestrale la successiva installazione.

Indipendentemente dal regime abilitativo al quale, a seguito del provvedimento in esame, l'attività commerciale è soggetta, **i comuni**, d'intesa con la regione, sentito il soprintendente, possono adottare deliberazioni volte ad individuare zone o aree aventi particolare valore (archeologico, storico, artistico e paesaggistico) nelle quali viene **vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività commerciali**, in quanto non ritenuto compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. In tale procedimento i comuni dovranno coinvolgere anche le Associazioni di categoria che potranno pertanto svolgere il proprio ruolo nella "programmazione qualitativa" e riqualificazione delle città.